

IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS

# WHISTLEBLOWING

Informativa sull'operatività dell'istituto a seguito  
dell'emanazione del D.Lgs. n. 24/2023

## Indice generale

1.	INTRODUZIONE .....	2
2.	IL WHISTLEBLOWING .....	2
3.	LA DIRETTIVA UE 2019/1937 E IL DECRETO DI RECEPIMENTO NELLA NORMATIVA NAZIONALE .....	2
4.	GLI ENTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA .....	2
5.	A CHI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI A TUTELA DEI WHISTLEBLOWERS .....	3
6.	I SOGGETTI CHE GODONO DELLA PROTEZIONE DIVERSI DAL SEGNALANTE .....	3
7.	L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE, DELLA DIVULGAZIONE PUBBLICA, DELLA DENUNCIA .....	3
8.	SEGNALAZIONI CON CONTENUTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING ....	4
9.	L'ATTINENZA CON IL CONTESTO LAVORATIVO DEL SEGNALANTE O DENUNCIANTE .....	4
10.	QUALI DATI OCCORRONO PER ATTIVARE UNA SEGNALAZIONE .....	5
11.	LE SEGNALAZIONI ANONIME E LA LORO TRATTAZIONE .....	5
12.	COME VENGONO GESTITE LE SEGNALAZIONI .....	5
13.	LE COMUNICAZIONI DELLE RITORSIONI AD ANAC .....	7
14.	QUALI RESPONSABILITÀ SI ASSUME IL SEGNALANTE IN CASO DI SEGNALAZIONI ILLECITE .....	7
15.	I CANALI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI .....	7
16.1.	<i>I canali interni</i> .....	7
16.2.	<i>Il canale esterno presso ANAC</i> .....	9
16.3.	<i>La divulgazione pubblica</i> .....	9
16.4.	<i>La denuncia all'Autorità giudiziaria</i> .....	9
16.	DIFFERENZE TRA I SOGGETTI PUBBLICI E QUELLI PRIVATI NELL'USO DEI CANALI E DEL TIPO DI VIOLAZIONI CHE POSSONO ESSERE SEGNALATE .....	10
17.	LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO .....	10
18.	LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA .....	11
19.1.	<i>La tutela della riservatezza del segnalante</i> .....	11
19.2.	<i>La tutela della riservatezza dell'identità delle persone segnalate (o coinvolte) e di altri soggetti</i> .....	11
19.	IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	12
20.	LA TUTELA DA RITORSIONI .....	13
21.1.	<i>Le ritorsioni</i> .....	13
21.2.	<i>Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni</i> .....	13
21.3.	<i>La protezione dalle ritorsioni</i> .....	14
21.	LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ PER CHI SEGNA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE ...	14
22.	LE MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE .....	15
	ALLEGATO 1 - MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI O IRREGOLARITA' .....	16
	ALLEGATO 2 - INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE EFFETTUANO SEGNALAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023.....	19

STATO DELLE REVISIONI							
N. revisione	Motivo della revisione	Verificato da	Data	Firmato da	Approvato da	Data	Firmato da
00	Prima emissione	Dir. generale	05/09/2023	R. Cutajar	Presidente	05/09/2023	G. Maffei
01	Integrazioni	Dir. generale	11/11/2023	R. Cutajar	Presidente	11/11/2023	G. Maffei

## 1. INTRODUZIONE

La presente informativa viene resa a tutti gli interessati in applicazione di quanto previsto dalle Linee Guida whistleblowing approvate con Delibera ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 311 del 12 luglio 2023 e consultabili sul sito istituzionale dell'Autorità alla pagina <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>.

Linee Guida, e relativi approfondimenti, a cui si fa fin da ora rinvio per tutti gli ulteriori dettagli non compresi nel presente documento.

## 2. IL WHISTLEBLOWING

L'espressione "whistleblower" significa letteralmente "colui che soffia nel fischietto" e allude al gesto con cui un vigile o un arbitro intervengono per fermare un comportamento illegale o un'azione di gioco fallosa, richiamando l'attenzione di tutti.

Fuor di metafora, si definisce whistleblower la persona che segnala comportamenti illeciti o violazioni di normative di cui è testimone all'interno dell'organizzazione o azienda, pubblica o privata, dove lavora.

La traduzione più diffusa in italiano di whistleblower è "segnalatore".

## 3. LA DIRETTIVA UE 2019/1937 E IL DECRETO DI RECEPIMENTO NELLA NORMATIVA NAZIONALE

Il 16 dicembre 2019 l'Unione Europea ha pubblicato la Direttiva (UE) 2019/1937 "*EU Whistleblower Protection Directive*" che, come dice il titolo, disciplina l'istituto del whistleblowing all'interno dell'Unione mediante norme minime di tutela volte a uniformare le normative nazionali. Norme il cui scopo è quello di rilevare e prevenire comportamenti scorretti e violazioni di leggi e regolamenti; migliorare l'applicazione della legge implementando canali di segnalazione efficaci, affidabili e sicuri per proteggere i segnalanti da eventuali ritorsioni; proteggere i whistleblower aiutandoli a denunciare atti illeciti o irregolarità in modo sicuro, garantendo la possibilità di segnalare in modo anonimo.

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023.

Prima dell'arrivo della nuova legge italiana sul whistleblowing, quest'ultimo era regolato dalla Legge 179 del 2017, che aveva introdotto l'obbligo di dotarsi di canali di segnalazioni anche per le aziende del settore privato dotate di Modello organizzativo 231, integrando la preesistente disciplina prevista per il settore pubblico (art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/2001) nonché l'articolo 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

## 4. GLI ENTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

Quanto agli enti tenuti ad applicare la disciplina e a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala gli illeciti, la norma si riferisce sia a soggetti del "settore pubblico", che a quelli del "settore privato".

La Fondazione Stella Maris, in qualità di ente privato, è tenuta all'applicazione della nuova disciplina a decorrere dal 15 luglio 2023 in quanto:

- rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001;
- adotta un modello di organizzazione e gestione ai sensi del predetto decreto;
- nell'ultimo anno ha impiegato in media oltre 249 lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato).

## 5. A CHI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI A TUTELA DEI WHISTLEBLOWERS

La tutela di legge è riconosciuta, in primo luogo, al “segnalante” ovvero alla persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. I soggetti che godono della protezione nel settore privato sono:

- Lavoratori subordinati, anche somministrati o con contratti di prestazioni occasionali
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato
- Azionisti (persone fisiche, nel caso di società di capitali)
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato.

La tutela del whistleblower si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente (ad esempio, nella fase precontrattuale) o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

## 6. I SOGGETTI CHE GODONO DELLA PROTEZIONE DIVERSI DAL SEGNALANTE

La tutela, oltre che a favore del segnalante, è garantita anche nei confronti:

- del c.d. “facilitatore”, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- delle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- dei colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- degli enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica
- degli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavora
- degli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

## 7. L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE, DELLA DIVULGAZIONE PUBBLICA, DELLA DENUNCIA

Il D.Lgs. n. 24/2023 disciplina (1) le segnalazioni interne, (2) le segnalazioni esterne, (3) le divulgazioni pubbliche e (4) le denunce alle Autorità giudiziarie.


Il decreto stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.

Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni. I comportamenti, gli atti o le omissioni che possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia devono consistere in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi di tale decreto;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori:

 <p>IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS</p>	<p>Modulistica Sistema 231 Procedura correlata: P-INT-18 – rev. 01</p> <p><b>Whistleblowing - INFORMATIVA</b></p>	<p>File: Whistleblowing - Informativa_rev00.docx</p> <p>Pag. 4 di 20</p>
--	---	--

appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza degli alimenti, dei mangimi e della salute e benessere degli animali; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; protezione dei consumatori; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 4) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (art 325 TFUE);
- 5) atti e omissioni riguardanti (art 26, par. 2 TFUE) la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di:
  - a. concorrenza
  - b. aiuti di Stato
  - c. imposte sulle società
- 6) atti o comportamenti che vanificano oggetto e finalità delle disposizioni UE di cui ai punti 3, 4 e 5.

Al riguardo, si evidenzia che, nel settore pubblico, le segnalazioni possono avere a oggetto violazioni inerenti alla disciplina nazionale come sopra indicata (quindi illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, reati 231 e violazioni del Modello Organizzativo 231) e del diritto europeo nelle materie sopra indicate. Invece, per quanto riguarda il settore privato, le segnalazioni possono avere a oggetto violazioni della disciplina nazionale solo con riferimento ai reati 231 e alle violazioni del Modello Organizzativo 231, nonché quelle riguardanti il diritto europeo nelle materie sopra indicate.

## 8. SEGNALAZIONI CON CONTENUTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING

Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.


Restano ferme in ogni caso le disposizioni nazionali o dell'UE su:

- Informazioni classificate
- Segreto professionale forense
- Segreto professionale medico
- Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali
- Norme di procedura penale
- Autonomia e indipendenza della magistratura
- Difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica
- Esercizio dei diritti dei lavoratori

## 9. L'ATTINENZA CON IL CONTESTO LAVORATIVO DEL SEGNALANTE O DENUNCIANTE

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo dove si trova ad operare. L'accezione da attribuire al "contesto lavorativo" deve necessariamente essere ampia e considerarsi non solo con riguardo a chi ha un rapporto di lavoro in senso stretto con l'organizzazione. Occorre infatti considerare anche coloro che hanno instaurato con l'azienda altri tipi di rapporti giuridici. Ci si riferisce, fra l'altro, ai consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti (se l'impresa ha forma societaria) e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Ciò anche quando si tratta di situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Pertanto, a rilevare è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l'ente nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

 <p>IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS</p>	<p>Modulistica Sistema 231 Procedura correlata: P-INT-18 – rev. 01</p> <p><b>Whistleblowing - INFORMATIVA</b></p>	<p>File: Whistleblowing - Informativa_rev00.docx</p> <p>Pag. 5 di 20</p>
--	---	--

Infine, possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

## 10. QUALI DATI OCCORRONO PER ATTIVARE UNA SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere inviata anche in forma anonima. Il segnalante potrà quindi decidere se inserire o meno il suo nome e cognome e i recapiti presso i quali potrà essere contattato per eventuali approfondimenti.

L'unica informazione obbligatoria riguarda l'oggetto e la descrizione della segnalazione che deve essere circostanziata, cioè effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire agli uffici e organi competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante si sia dichiarato disponibile ad un incontro diretto.

## 11. LE SEGNALAZIONI ANONIME E LA LORO TRATTAZIONE

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione. In tali casi quindi le segnalazioni anonime sono gestite secondo i criteri stabiliti per le segnalazioni ordinarie.

Anche le segnalazioni esterne, ovvero quelle inviate ad ANAC, seppur anonime e purché opportunamente circostanziate, sono equiparate dall'Autorità ricevente alle segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza.

La Fondazione Stella Maris, per le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni, ed ANAC, per le segnalazioni esterne, sono quindi tenuti a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti applicabili nei rispettivi ordinamenti, rendendo così possibile rintracciarle nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può infatti beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

## 12. COME VENGONO GESTITE LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni vengono gestite in maniera tale da garantire e rispettare la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati e l'anonimato dei dati identificativi del segnalante.

Le segnalazioni esterne indirizzate ad ANAC sono gestite dall'Autorità in base a quanto stabilito nelle sue Linee Guida.

Invece la gestione e la verifica delle circostanze rappresentate nelle segnalazioni interne pervenute alla Fondazione Stella Maris sono affidate all'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001.

L'OdV opera nel rispetto dell'apposita procedura che regola le "Segnalazioni di illecito – whistleblowing" facente parte del Modello 231 adottato dalla Fondazione, la quale procedura stabilisce quanto segue.

L'OdV procede all'accertamento della fondatezza o meno dei fatti e delle circostanze rappresentate nelle segnalazioni interne nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Acquisita la segnalazione interna mediante i canali appositamente predisposti, l'OdV procede a dare avviso alla persona segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni dalla data della sua acquisizione, salvo l'espressa dichiarazione formulata dal segnalante di non voler ricevere detto avviso ovvero salvo il caso in cui si ritenga che l'avviso potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

L'OdV procede quindi all'esame preliminare della segnalazione al fine di verificare la sussistenza dei dati necessari per dar corso alla segnalazione. All'esito di tale esame, laddove la segnalazione non contenga i dati richiesti, l'OdV l'archivia poiché improcedibile.

Laddove invece la segnalazione risulti procedibile, l'OdV svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. L'OdV mantiene l'interlocuzione con il segnalante e può chiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni.

L'OdV può avvalersi anche del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento. I soggetti richiesti hanno il dovere di riferire quanto è a loro conoscenza in relazione a ciò che è emerso dalla segnalazione.

L'OdV ha altresì la facoltà di richiedere informazioni e dati a consulenti esterni al fine di acquisire specifiche competenze tecniche o scientifiche o per l'esecuzione delle operazioni necessarie alla funzione di accertamento. I costi sostenuti a tal fine sono a carico della Fondazione.

Durante l'attività di accertamento dei fatti segnalati deve essere sempre garantito il diritto alla riservatezza dell'identità del segnalante e di tutte le informazioni acquisite, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. Su chi è intervenuto a supporto dell'OdV gravano i medesimi doveri di comportamento.

Al termine degli accertamenti, qualora dovessero emergere, a carico del personale della Fondazione o di terzi, comportamenti illeciti, illegittimi o scorretti, l'OdV redige una relazione conclusiva delle indagini svolte e delle evidenze emerse che sarà tempestivamente condivisa con il Direttore Generale della Fondazione, al fine di garantire eventuali piani d'intervento, procedure disciplinari e, se del caso, l'adozione di azioni a tutela dell'Istituto.

Laddove emergano profili di responsabilità a carico del Direttore Generale, l'OdV provvede a darne immediata notizia al Presidente della Fondazione, trasmettendo a quest'ultimo la relazione conclusiva delle indagini svolte. Se nei fatti oggetto di segnalazione risultasse il coinvolgimento del Presidente, o di alcuni dei membri del CdA, l'OdV trasmette la predetta relazione agli altri componenti del CdA non direttamente coinvolti.

Se dalle attività di verifica dovessero emergere, a carico di persone della Fondazione o di terzi, comportamenti illeciti, illegittimi o scorretti, la Fondazione assumerà tempestivamente i conseguenti provvedimenti, compresi quelli di natura sanzionatoria o disciplinare.

Sono analogamente sanzionate sul piano disciplinare anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante (atti ritorsivi o discriminatori nei confronti di chi abbia effettuato in buona fede una segnalazione; violazioni degli obblighi di tutela della riservatezza afferenti la segnalazione).

Qualora, all'esito delle indagini, non dovessero invece emergere comportamenti illeciti, illegittimi o scorretti, l'OdV procederà con l'archiviazione della segnalazione.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'OdV avrà facoltà di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati. In tali casi, l'OdV proporrà nei confronti del segnalante in mala fede l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto indicato più avanti al paragrafo 14.

In ogni caso l'OdV fornisce riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione delle segnalazioni.

### **13. LE COMUNICAZIONI DELLE RITORSIONI AD ANAC**

Il D.Lgs. n. 24/2023 disciplina le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata.

Oltre ai segnalanti, possono segnalare la ritorsione ad ANAC i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi di lavoro, anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno dell'ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere non possono invece darne comunicazione ad ANAC.

Il segnalante deve fornire ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Sulle modalità di presentazione delle comunicazioni delle ritorsioni ad ANAC si rinvia alle Linee Guida disponibili sul sito dell'Autorità al link indicato nel paragrafo 1. di introduzione al presente documento.

### **14. QUALI RESPONSABILITÀ SI ASSUME IL SEGNALANTE IN CASO DI SEGNALAZIONI ILLECITE**

Sono fonte di responsabilità per il segnalante, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, le segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate in malafede con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti o il decoro e l'immagine della Fondazione, così come ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto del whistleblowing.

Le tutele di cui al Capo III del D.Lgs. n. 24/2023 non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le sanzioni disciplinari applicabili sono quelle previste dal Sistema disciplinare facente parte integrante ed essenziale del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Fondazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative dei CCNL di riferimento.

### **15. I CANALI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI**

Come già più sopra anticipato, il D.Lgs. n. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni. I canali di segnalazione possono essere:

1. canali interni negli enti pubblici e privati;
2. canale esterno presso ANAC;
3. divulgazione pubblica;
4. denuncia all'Autorità giudiziaria.

Il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all'interno degli enti cui si applica la normativa appositi "canali interni" per ricevere e trattare le segnalazioni.


Solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC.

Al ricorrere di determinate condizioni, è consentita anche la divulgazione pubblica. Rimane naturalmente salvo il dovere di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti.

#### **16.1. I canali interni**

Per consentire di effettuare le segnalazioni interne, la Fondazione Stella Maris ha predisposto tre canali alternativi.



 <p>IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS</p>	<p>Modulistica Sistema 231 Procedura correlata: P-INT-18 – rev. 01</p> <p><b>Whistleblowing - INFORMATIVA</b></p>	<p>File: Whistleblowing - Informativa_rev00.docx</p> <p>Pag. 8 di 20</p>
--	---	--

- 1) La segnalazione può essere effettuata in forma scritta con modalità informatiche utilizzando il **Portale Whistleblowing Smart Leaks**, accessibile da apposito link pubblicato sul sito della Fondazione [www.fsm.unipi.it](http://www.fsm.unipi.it) alla pagina “Trasparenza” e compilando il modulo predisposto allo scopo.
- 2) La segnalazione può essere effettuata, sempre in forma scritta, inoltrandola **a mezzo servizio postale, per posta ordinaria**, all’indirizzo:

*Organismo di Vigilanza  
di IRCCS Fondazione Stella Maris  
c/o IRCCS Fondazione Stella Maris  
Viale del Tirreno, 331  
56128 Calambrone (PI)*

In tal caso, per poter usufruire di tutte le rigorose forme di tutela previste in tema di riservatezza, meglio dettagliate in appresso, la segnalazione dovrà essere contenuta in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno, in modo chiaro e leggibile, la dicitura **“RISERVATA PERSONALE - WHISTLEBLOWING”**.

- 3) La segnalazione può anche essere effettuata **in forma orale chiedendo un incontro diretto all’Organismo di Vigilanza** secondo le modalità pubblicate nel sito istituzionale della Fondazione e nel rispetto delle Linee Guida adottate in materia da ANAC. L’incontro dovrà essere fissato dall’Organismo di Vigilanza entro un termine ragionevole; lo stesso Organismo di Vigilanza provvederà a redigere un apposito verbale dell’incontro svoltosi.

La segnalazione interna va effettuata preferibilmente in forma scritta mediante l’utilizzo del Portale “Whistleblowing” (modalità consigliata).

Al fine di agevolare le operazioni di segnalazione è stato predisposto un apposito modulo il cui testo viene allegato alla presente informativa come **Allegato 1**. Il contenuto di detto modulo può essere strumento guida in caso di segnalazioni in forma scritta inviate a mezzo posta oppure formulate in forma orale; in caso di segnalazione fatta tramite piattaforma informatica il modulo viene invece sostituito dalla procedura guidata nell’ambito della piattaforma medesima.

Le segnalazioni devono specificare che il segnalante vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.


Tutti i canali interni predisposti garantiscono la massima riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia quando trattasi di canali informatici:

- della persona segnalante;
- del facilitatore;
- della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il gestore della segnalazione, ovvero l’Organismo di Vigilanza 231 della Fondazione Stella Maris:

- provvede alla protocollazione riservata della segnalazione, anche mediante autonomo registro;
- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante.

In caso di segnalazioni inviate ad un soggetto interno alla Fondazione diverso da chi gestisce le segnalazioni, se la segnalazione è considerata “segnalazione whistleblowing”, va trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante e adottando tutte le cautele utili a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e dei contenuti della segnalazione.

 <p>IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS</p>	<p>Modulistica Sistema 231 Procedura correlata: P-INT-18 – rev. 01</p> <p><b>Whistleblowing - INFORMATIVA</b></p>	<p>File: Whistleblowing - Informativa_rev00.docx</p> <p>Pag. 9 di 20</p>
--	---	--

## 16.2. Il canale esterno presso ANAC

Ferma restando la preferenza per il canale interno, il D.Lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno gestito da ANAC, la quale garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Per ricorrere al canale esterno presso ANAC devono però ricorrere le seguenti condizioni:

- 1) il canale interno obbligatorio non è attivo;
- 2) il canale interno obbligatorio è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- 3) la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
- 4) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna:
  - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
  - questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- 5) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per ulteriori dettagli in merito all'utilizzo del canale esterno e al ruolo di ANAC nella gestione delle segnalazioni, si fa rinvio alle Linee Guida whistleblowing di ANAC richiamate nel paragrafo 1. di introduzione al presente documento.

## 16.3. La divulgazione pubblica

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha introdotto un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica sono le seguenti:


- 1) ad una segnalazione interna a cui l'ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non abbia fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- 2) la persona abbia già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non abbia dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- 3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete, e quindi non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 4) la persona abbia fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, alle condizioni sopra elencate, deve considerarsi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il decreto prevede che restino ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. La ratio di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il D.Lgs. n. 24/2023.

## 16.4. La denuncia all'Autorità giudiziaria

Il D.Lgs. n. 24/2023, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio - anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto - non è comunque

 <p>IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS</p>	<p>Modulistica Sistema 231 Procedura correlata: P-INT-18 – rev. 01</p> <p><b>Whistleblowing - INFORMATIVA</b></p>	<p>File: Whistleblowing - Informativa_rev00.docx</p> <p>Pag. 10 di 20</p>
--	---	---

esonero dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si rammenta in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente con qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare comunque delle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni devono essere rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

## **16. DIFFERENZE TRA I SOGGETTI PUBBLICI E QUELLI PRIVATI NELL'USO DEI CANALI E DEL TIPO DI VIOLAZIONI CHE POSSONO ESSERE SEGNALATE**

L'utilizzo dei canali interni/canale esterno/divulgazione pubblica sopra indicati per segnalare le violazioni varia a seconda che si tratti del settore pubblico o privato. Inoltre una diversificazione vi è nell'ambito dello stesso settore privato, rispetto a ciò che si può segnalare e con quali canali.

Il legislatore riconosce ai soggetti del settore pubblico la possibilità di segnalare ogni tipologia di violazione attraverso tutti i canali attivabili.

I soggetti del settore privato dispongono, invece, di poteri e di canali di segnalazione più limitati rispetto ai soggetti del settore pubblico. Il decreto, inoltre, differenzia il possibile oggetto di segnalazione in relazione alle caratteristiche dei diversi soggetti privati.

Ne risulta un quadro eterogeneo in termini di possibilità, sia sotto il profilo dell'oggetto delle segnalazioni che sotto il profilo dei canali di cui i soggetti tutelati dispongono per segnalare, divulgare e denunciare.

Le Linee Guida di ANAC indicano che nel caso di enti soggetti alla disciplina del D.Lgs. 231/2001 o che adottano un Modello di organizzazione e gestione ai sensi del predetto decreto e che hanno una media di almeno 50 lavoratori (condizioni che ricorrono nel caso della Fondazione Stella Maris), l'oggetto della segnalazione può essere rappresentato da:


- 1) violazioni del D.Lgs. 231/2001; in tali casi la segnalazione può essere inoltrata sul canale sia interno che esterno (ANAC).
- 2) violazioni del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento; in questo caso possono invece essere utilizzati tutti i canali previsti dalla normativa ovvero il canale interno, quello esterno (ANAC), la divulgazione pubblica e la denuncia all'Autorità giudiziaria.

## **17. LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO**

Un asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che - come già anticipato - si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che lega tali soggetti al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Il sistema di protezione previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 comprende:

- 1) La tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.
- 2) La tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione.
- 3) Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

 <p>IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS</p>	<p>Modulistica Sistema 231 Procedura correlata: P-INT-18 – rev. 01</p> <p><b>Whistleblowing - INFORMATIVA</b></p>	<p>File: Whistleblowing - Informativa_rev00.docx</p> <p>Pag. 11 di 20</p>
--	---	---

Inoltre, al fine di rafforzare l'efficacia delle tutele previste dal decreto, il legislatore ha previsto misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

Il decreto vieta poi, in generale, rinunce e transazioni - non sottoscritte nelle sedi protette (sedi giudiziarie, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113, co. 4, del codice civile - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Anche tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

## 18. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

### 19.1. La tutela della riservatezza del segnalante

In conformità alla precedente normativa, il legislatore impone all'organizzazione che riceve e tratta le segnalazioni tramite canali interni e alla stessa ANAC di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Ciò anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il D.Lgs. n. 24/2023 sancisce inoltre che le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- 1) nel procedimento disciplinare, secondo quanto sopra indicato, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- 2) nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

I corollari della tutela della identità del segnalante sono:


- a) la preferenza che viene accordata alla gestione informatizzata delle segnalazioni, che devono fare ricorso anche a strumenti di crittografia;
- b) la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013;
- c) il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.

### 19.2. La tutela della riservatezza dell'identità delle persone segnalate (o coinvolte) e di altri soggetti

Il decreto, nell'ottica di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che la riservatezza vada garantita anche a soggetti diversi dal segnalante. La tutela riconosciuta al segnalante viene infatti estesa anche alla riservatezza del segnalato (c.d. "persona coinvolta"), del facilitatore che assiste il segnalante e delle persone differenti dal segnalato ma menzionate nella segnalazione.

La riservatezza della persona coinvolta e della persona menzionata viene garantita anche:

- nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale, su richiesta della persona segnalante, secondo le modalità previste dall'ente e da ANAC;

 <p>IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS</p>	<p>Modulistica Sistema 231 Procedura correlata: P-INT-18 – rev. 01</p> <p><b>Whistleblowing - INFORMATIVA</b></p>	<p>File: Whistleblowing - Informativa_rev00.docx</p> <p>Pag. 12 di 20</p>
--	---	---

- quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle istituite dall’ente e da ANAC in conformità al decreto;
- quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato al trattamento delle segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo.

La tutela dell'identità della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione va garantita da parte dei soggetti del settore pubblico e privato, di ANAC, nonché delle autorità amministrative cui vengono trasmesse le segnalazioni in quanto di loro competenza, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La persona segnalata può essere sentita o viene sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda, ma solo nell’ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

## 19. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti il legislatore ha previsto che l’acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali, in particolare, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il D. Lgs. n. 101/2018 e al D.Lgs. n. 51/2018 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*.

Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell’UE deve inoltre avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/172525.

La tutela dei dati personali viene assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto “interessati” dal trattamento dei dati.

### Sono **Titolari del trattamento**:

- L’ente nel cui contesto si è verificata la violazione segnalata per quanto concerne la gestione dei canali interni
- ANAC per il canale esterno
- Altre Autorità competenti a cui sono trasmesse le segnalazioni

### Sono **Responsabili del trattamento**:


- I soggetti esterni gestori delle segnalazioni (ove sia stata loro affidata la gestione)
- I fornitori esterni (es. soggetti gestori delle piattaforme on-line per l’acquisizione delle segnalazioni)

### Sono **Persone autorizzate**:

- Le persone espressamente designate dal Titolare del trattamento che gestiscono e trattano le segnalazioni.

I dati personali acquisiti nell’ambito del ricevimento e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell’ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare - per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all’oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Dall’esercizio di tali diritti potrebbe infatti derivare un pregiudizio effettivo e concreto

 <p>IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS</p>	<p>Modulistica Sistema 231 Procedura correlata: P-INT-18 – rev. 01</p> <p><b>Whistleblowing - INFORMATIVA</b></p>	<p>File: Whistleblowing - Informativa_rev00.docx</p> <p>Pag. 13 di 20</p>
--	---	---

alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

Le modalità di trattamento dei dati personali acquisiti dalla Fondazione Stella Maris nella gestione dei canali interni di segnalazione sono puntualmente indicate in apposite informative pubblicate sul sito istituzionale (**Allegato 2** al presente documento), sulla piattaforma on-line messa a disposizione per le segnalazioni attivate mediante tale strumento oppure con un'informativa breve in occasione dell'uso delle altre modalità scritte o orali previste.

## 20. LA TUTELA DA RITORSIONI

### 21.1. Le ritorsioni

Il D.Lgs. n. 24/2023 prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche *“solo tentata o minacciata”*.

Perché si possa configurare un'ipotesi di ritorsione è necessario un nesso o comunque uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e la presunta ritorsione.

L'elencazione delle ritorsioni fatta dal legislatore è molto ampia, ma non esaustiva e indica:


- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di demerito o referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

### 21.2. Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 è subordinata alle seguenti condizioni e requisiti.

- Il soggetto abbia segnalato, denunciato o abbia effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.
- La segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 24/2023.



 <p>IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS</p>	<p>Modulistica Sistema 231 Procedura correlata: P-INT-18 – rev. 01</p> <p><b>Whistleblowing - INFORMATIVA</b></p>	<p>File: Whistleblowing - Informativa_rev00.docx</p> <p>Pag. 14 di 20</p>
--	---	---

- Sussista un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.
- Non sono sufficienti i meri sospetti o le “voci di corridoio”.

In ogni caso non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In difetto delle suddette condizioni:

- le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell’ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante/denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante sono inoltre applicate le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231 adottato dalla Fondazione.

### **21.3. La protezione dalle ritorsioni**

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, secondo le modalità specificamente prescritte nelle Linee Guida emesse dalla stessa Autorità; a quest’ultima è infatti affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata. La tutela si estende anche ai casi di ritorsione che fanno seguito a segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione europea. Con riferimento ai procedimenti di ANAC per l’accertamento delle ritorsioni si rinvia a quanto indicato nelle predette Linee Guida.

Per il solo segnalante, denunciante o divulgatore pubblico vale la regola dell’inversione dell’onere della prova, ovvero che è l’ente nel cui contesto si è verificata la violazione oggetto di segnalazione a dover dimostrare che l’atto, denunciato come ritorsivo, di fatto non ha alcun nesso di causalità con la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

Non vige invece l’inversione dell’onere della prova per gli altri soggetti tutelati dal decreto (facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo con stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con il segnalante, denunciante o con chi effettua una divulgazione pubblica, colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante, denunciante o con chi effettua una divulgazione pubblica, enti di proprietà o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica o in cui questi lavora).


Se ANAC accerta la ritorsione:

- dispone la nullità della misura ritorsiva e l’applicazione di una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro al soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o a cui è imputabile il comportamento e/o l’omissione;
- in caso di licenziamento, dispone la nullità dello stesso e il diritto al reintegro nel posto di lavoro.

## **21. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ PER CHI SEGNA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE**

All’insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile o amministrativa.

Non sussiste reato nei casi di diffusione di informazioni coperte dall’obbligo di segreto se opera la scriminante, in particolare rispetto a:

 <p>IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS</p>	<p>Modulistica Sistema 231 Procedura correlata: P-INT-18 – rev. 01</p> <p><b>Whistleblowing - INFORMATIVA</b></p>	<p>File: Whistleblowing - Informativa_rev00.docx</p> <p>Pag. 15 di 20</p>
--	---	---

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Perché l'esclusione della responsabilità operi nei casi di diffusione di informazioni devono ricorrere cumulativamente due condizioni:

- 1) devono sussistere fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione;
- 2) la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia deve essere stata effettuata nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto nel D.Lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele.

Inoltre è esclusa la responsabilità in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni.

È altresì esclusa la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

## 22. LE MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, il legislatore prevede la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con Enti del Terzo Settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Si tratta di una forma di tutela in senso ampio in quanto in questo modo si tende a garantire sia il segnalante per la migliore effettuazione della segnalazione, anche al fine di proteggere al meglio sia l'identità di chi segnala, sia il diritto di difesa della persona segnalata.



## ALLEGATO 1 - MODULO PER LA SEGNALEZIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI O IRREGOLARITA'

DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE	
<b>IL SEGNALANTE VUOLE FORNIRE LE PROPRIE INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE?</b> <i>(opzioni alternative tra loro)</i> <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <i>(in caso affermativo compilare i campi sottostanti)</i>	
<b>COGNOME E NOME</b>	
<b>DATA E LUOGO DI NASCITA</b>	
<b>RESIDENZA</b>	
<b>NUMERO DI TELEFONO</b>	
<b>INDIRIZZO E-MAIL o PEC</b>	
<b>TIPOLOGIA DI RAPPORTO CON IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS</b>	<input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente di IRCCS Fondazione Stella Maris <input type="checkbox"/> Lavoratore somministrato o con contratto di lavoro occasionale presso IRCCS Fondazione Stella Maris <input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo, libero professionista o consulente che presta la propria attività presso IRCCS Fondazione Stella Maris <input type="checkbox"/> Collaboratore, volontario o tirocinante (retribuito o non retribuito) che presta la propria attività presso IRCCS Fondazione Stella Maris <input type="checkbox"/> Lavoratore o collaboratore di impresa fornitrice di beni e servizi o di imprese che realizzano opere in favore di IRCCS Fondazione Stella Maris <input type="checkbox"/> Partecipante alle fasi di selezione o di prova presso IRCCS Fondazione Stella Maris <input type="checkbox"/> Ex dipendente di IRCCS Fondazione Stella Maris <input type="checkbox"/> Soggetto con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso IRCCS Fondazione Stella Maris <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____
<b>UFFICIO DI APPARTENENZA</b> <i>(se dipendenti, collaboratori o tirocinanti presso IRCCS Fondazione Stella Maris)</i>	
<b>ENTE/SOCIETA' DI APPARTENENZA</b> <i>(se diverso da IRCCS Fondazione Stella Maris)</i>	
<b>QUALIFICA, MANSIONE LAVORATIVA O ALTRA POSIZIONE GIURIDICA RIVESTITA</b>	



#### SOGGETTI COINVOLTI NELL'ACCADUTO

<b>PERSONE FISICHE COINVOLTE NELL'ACCADUTO</b> <i>(nome e cognome, ente di appartenenza, qualifica rivestita, ruolo che la persona ha avuto nell'accaduto)</i>	
<b>IMPRESE COINVOLTE NELL'ACCADUTO</b> <i>(ragione sociale, sede, rappresentante legale o altro soggetto coinvolto nell'accaduto, ruolo dell'impresa nell'accaduto)</i>	
<b>EVENTUALI ALTRI SOGGETTI O ENTI COINVOLTI</b> <i>(fornire elementi identificativi del soggetto o dell'ente)</i>	
<b>EVENTUALI ALTRI SOGGETTI POTENZIALMENTE A CONOSCENZA DEL FATTO E/O CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO</b> <i>(nome, cognome, qualifica, recapiti)</i>	
<b>MODALITÀ CON CUI SI È VENUTI A CONOSCENZA DEL FATTO</b>	

#### CONDOTTA SEGNALATA

<b>RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO:</b> <i>(barrare una o più caselle)</i>	<input type="checkbox"/> condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato da IRCCS Fondazione Stella Maris ai sensi e per gli effetti del predetto decreto; <input type="checkbox"/> illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____
---	--

#### DESCRIZIONE DELLE CONDOTTE E DEGLI EVENTI

*(circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e descrizione del fatto)*



**ATTUALITA' DELLA CONDOTTA ILLECITA**

*(opzioni alternative tra loro)*

- La condotta illecita si è conclusa
- La condotta illecita è ancora in corso o si verifica ripetutamente
- La condotta illecita sta per verificarsi

**EVIDENZE DOCUMENTALI**

**EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE**  
(documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione)

**DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DEGLI ALLEGATI**

Luogo e data

Firma

---

---

## ALLEGATO 2 - INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE EFFETTUANO SEGNALAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023.

Il *Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati* (da ora in poi "GDPR" o "Regolamento (UE)") prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.

Pertanto, IRCCS Fondazione Stella Maris, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, fornisce le seguenti informazioni.

### 1. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti dal segnalante, o altrimenti acquisiti nell'ambito del processo di gestione della segnalazione, sono trattati da IRCCS Fondazione Stella Maris per l'adempimento degli obblighi stabiliti dal D.Lgs. n. 24/2023 (*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*), con particolare riferimento all'accertamento di eventuali condotte illecite oggetto di segnalazione.

### 2. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite o violazioni delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura con IRCCS Fondazione Stella Maris commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la stessa, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti.

### 3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è IRCCS Fondazione Stella Maris, con sede legale in Piazza della Repubblica 13 - 56028 San Miniato (Pisa) Italia e sede amministrativa in Viale del Tirreno, 341 A/B/C - 56128 Calambrone (Pisa) Italia, PEC [fondazionestellamaris@pec.it](mailto:fondazionestellamaris@pec.it) in persona del legale rappresentante pro tempore.

IRCCS Fondazione Stella Maris ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (DPO - Data Protection Officer), reperibile per qualsiasi chiarimento sui contenuti della presente informativa all'indirizzo di posta elettronica [dpo@fsm.unipi.it](mailto:dpo@fsm.unipi.it).

### 4. DESTINATARI DEI DATI

I dati personali sono trattati dal Titolare e dai soggetti da questo designati quali Responsabili o persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile.

I dati oggetto di trattamento non saranno diffusi né comunicati a terzi, fatta eccezione, ove necessario:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, da un atto amministrativo generale ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
- ad altri eventuali soggetti terzi qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di IRCCS Fondazione Stella Maris in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Alla segnalazione e all'identità del segnalante non è possibile accedere né a mezzo accesso documentale, né a mezzo accesso civico generalizzato.


### 5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

Per quanto concerne la tutela della riservatezza del soggetto segnalante e dei soggetti diversi dal segnalante che godono della stessa protezione, si applica quanto disposto dal D.Lgs. n. 24/2023.

### 6. OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

 <p>IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS</p>	<p>Modulistica Sistema 231 Procedura correlata: P-INT-18 – rev. 01</p> <p><b>Whistleblowing - INFORMATIVA</b></p>	<p>File: Whistleblowing - Informativa_rev00.docx</p> <p>Pag. 20 di 20</p>
--	---	---

## 7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE)).

Per l'esercizio dei succitati diritti, l'interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, mediante comunicazione da inviare ai recapiti indicati al punto 3 della presente informativa.

## 8. LIMITAZIONI AI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi dell'art. 13 co. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, in combinato disposto con l'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, il legislatore ha previsto l'imposizione di una serie di limitazioni all'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE).

In ossequio a tali disposizioni l'ente può effettuare una valutazione in relazione al trattamento in oggetto, decidendo laddove lo ritenesse necessario di limitare, ritardare o escludere l'esercizio dei diritti da cui possano derivare pregiudizi effettivi e concreti ad una serie di ambiti giudicati dal legislatore come meritevoli di particolari forme di tutela, rendendo in ogni caso, senza ingiustificato motivo, specifica comunicazione motivata all'interessato.

## 9. DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati, i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE), hanno il diritto di proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) ovvero di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE)).

## 10. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, i dati personali trasmessi dal segnalante che non siano utili alla elaborazione della segnalazione di Whistleblowing saranno oggetto di immediata cancellazione da parte del Titolare.

## 11. TRASFERIMENTO DI DATI VERSO PAESI TERZI

IRCCS Fondazione Stella Maris si impegna a non eseguire alcun trasferimento di dati personali fuori dallo Spazio Economico Europeo e verso paesi che non garantiscano un livello adeguato di tutela in assenza di garanzie adeguate e di effettuare tali trasferimenti unicamente nel pieno rispetto della normativa privacy.

## 12. CONTATTI

Qualora il segnalante desiderasse ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei propri dati personali potrà contattare il Referente Aziendale Privacy all'indirizzo di posta elettronica [privacy@fsm.unipi.it](mailto:privacy@fsm.unipi.it).